



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2008

Disposizioni concernenti il diaconato permanente degli appartenenti
alle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - La Chiesa cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, ha ripristinato il diaconato permanente, che viene amministrato dai vescovi attraverso il Sacramento dell'Ordine sacro.

Fu a Napoli che, il 29 giugno 1975, il cardinale Corrado Ursi ordinò i primi undici diaconi permanenti della Chiesa italiana. Numerosi sono gli appartenenti alle Forze armate che, coniugati e non, dopo una formazione spirituale e di studio di cinque anni, sono oggi diaconi permanenti. Altri, già ordinati, entreranno nella Forze armate.

Il presente disegno di legge, tenendo presente il Concordato in vigore tra Stato e l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi

della legge 27 maggio 1929, n. 810, prevede che sul foglio matricolare del personale delle Forze armate venga trascritto, per chi è diacono permanente, questo dato essenziale che nasce dal conferimento dell'Ordine sacro.

Gli appartenenti alle Forze armate, se diaconi, potranno così essere a disposizione dell'Ordinariato militare, se esso lo riterrà opportuno.

Occorre ricordare che in questa sede parliamo di personale appartenente alle Forze armate, che può mettere a servizio il proprio ministero senza alcun aggravio di spese per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il sacramento dell'Ordine sacro del diaconato permanente, conferito dai vescovi agli appartenenti alle Forze armate prima o dopo il loro ingresso nelle medesime, è trascritto nel foglio matricolare di tali soggetti.

Art. 2.

1. L'ordinariato militare delle Forze armate può avvalersi, per quanto di competenza, dell'attività dei militari, dei sottufficiali e degli ufficiali ordinati diaconi permanenti.

Art. 3.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate che esercitano le attività di cui all'articolo 2, su richiesta dell'ordinariato militare, sono considerati fuori corpo e non sono soggetti a periodi di attribuzione.

2. I sottufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di maresciallo maggiore. Gli ufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di tenente colonnello e, a scelta, fino al grado di generale di brigata o equipollente.

